

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2295 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2016

**che modifica le decisioni 2000/518/CE, 2002/2/CE, 2003/490/CE, 2003/821/CE, 2004/411/CE, 2008/393/CE, 2010/146/UE, 2010/625/UE, 2011/61/UE e le decisioni di esecuzione 2012/484/UE, 2013/65/UE riguardanti l'adeguatezza della protezione dei dati personali da parte di taluni paesi, a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2016) 8353]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

sentito il Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

- (1) Nella sentenza del 6 ottobre 2015 nella causa C-362/14, *Maximilian Schrems contro Data Protection Commissioner* <sup>(2)</sup>, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito che, adottando l'articolo 3 della decisione 2000/520/CE <sup>(3)</sup>, la Commissione ha ecceduto la competenza attribuitale dall'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE, letto alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e ha dichiarato l'invalidità dell'articolo 3 della decisione.
- (2) L'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della decisione 2000/520/CE stabilisce condizioni restrittive per cui le autorità di controllo nazionali possono decidere di sospendere i flussi di dati diretti a un'impresa statunitense autocertificatasi, e questo nonostante la constatazione di adeguatezza da parte della Commissione.
- (3) Nella sentenza *Schrems* la Corte di giustizia ha precisato che le autorità di controllo nazionali restano competenti per il controllo dei trasferimenti dei dati personali verso un paese terzo che è stato oggetto di una decisione d'adeguatezza della Commissione, e che la Commissione non ha la competenza di limitare i poteri ad esse conferiti dall'articolo 28 della direttiva 95/46/CE. Ai sensi di tale articolo dette autorità dispongono, in particolare, di poteri investigativi, come il diritto di raccolta di qualsiasi informazione necessaria all'esercizio della loro funzione di controllo, di poteri effettivi d'intervento, come quello di vietare a titolo provvisorio o definitivo il trattamento dei dati, e del potere di promuovere azioni giudiziarie <sup>(4)</sup>.
- (4) La Corte di giustizia ha ricordato nella sentenza *Schrems* che, in linea con l'articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri e i loro organi devono adottare le misure necessarie per conformarsi agli atti delle istituzioni dell'Unione, che si presumono, in linea di principio, legittimi e producono pertanto effetti giuridici, finché non siano stati revocati o annullati nel contesto di un ricorso per annullamento ovvero dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un'eccezione di illegittimità.

<sup>(1)</sup> GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31.

<sup>(2)</sup> ECLI:EU:C:2015:650.

<sup>(3)</sup> Decisione 2000/520/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative «Domande più frequenti» (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti (GUL 215 del 25.8.2000, pag. 7).

<sup>(4)</sup> *Schrems*, punti 40 e segg e punti da 101 a 103.

